

Oggetto: PROFINECO S.r.l. [p.iva 04600990826] sede legale Loc. Canne Masche - 90018 Termini Imerese (PA) - "PA72_RIF2" – c.p. 2229 – Rinnovo con riesame, ai sensi dell'art. 29-octies del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., con recepimento delle modifiche non sostanziali, dell'Autorizzazione Integrata Ambientale di cui al D.R.S. del 25 Giugno 2008 n. 615 per l'impianto di trattamento rifiuti sito in Contrada Canne Masche s.n.c. nel Comune di Termini Imerese (PA).

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO DELL'ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ
DIPARTIMENTO DELL'ACQUA E DEI RIFIUTI
SERVIZIO 6 - AUTORIZZAZIONI RIFIUTI

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

- VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTA la Legge 7 agosto 1990, n.241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e ss.mm.ii.;
- VISTO il D.P.R. del 26 ottobre 1962, n.642 e ss.mm.ii., recante "Disciplina dell'imposta di bollo";
- VISTA la legge regionale n.24 del 24.8.1993 che disciplina la "Tassa di concessione governativa sui provvedimenti autorizzativi";
- VISTO il parere dell'Ufficio Legislativo e Legale prot. n.25115 - 137.II.2012 del 19.9.2012 in base al quale, tra l'altro, gli atti per i quali è dovuta la tassa non sono efficaci sino a quando questa non sia pagata;
- VISTO il D.P.R. del 28/12/2000, n.445 e ss.mm.ii., testo unico in materia di documentazione amministrativa;
- VISTO il decreto Ministeriale 5 febbraio 1998 in materia di recupero rifiuti non pericolosi e le successive modifiche e integrazioni di cui ai dd.M. Ambiente 9 gennaio 2003, 27 luglio 2004 e 5 aprile 2006 n.186, nonché il decreto n.161 del 10 agosto 2012;
- VISTO il D.M. Ambiente del 28.4.98, n. 406, recante il Regolamento di attuazione di direttive dell'Unione Europea, relativo alla regolamentazione delle modalità operative e di funzionamento dell'Albo Nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento rifiuti nelle varie fasi;
- VISTA la Delibera del Comitato Nazionale dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali del 16.7.1999, e ss.mm.ii., relativa ai requisiti tecnici del Responsabile Tecnico;
- VISTA l'ordinanza Commissariale 07.12.2001 del Vicecommissario Delegato per l'Emergenza Rifiuti e la Tutela delle Acque in Sicilia – Piano stralcio per il settore dello stoccaggio provvisorio dei rifiuti;
- VISTA l'Ordinanza Commissariale n. 2196 del 02.12.2003, pubblicata sulla GURS n. 8 del 20.02.2004, concernente i criteri, le modalità di presentazione e di utilizzo delle garanzie finanziarie, i parametri per la determinazione degli importi da prestarsi da parte dei soggetti richiedenti le autorizzazioni per il trattamento dei rifiuti;
- VISTO il d.lgs.152 del 03.4.2006 – Norme in materia ambientale, e ss.mm.ii.;
- VISTO il D.A. 09 agosto 2007, n. 176/GAB dell'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente con il quale è stato approvato il "Piano regionale di coordinamento per la tutela della qualità dell'aria e dell'ambiente";
- VISTO il d.lgs.81 del 9 aprile 2008 e ss.mm.ii, recante "Attuazione dell'art.1 della Legge 3 agosto 2007 n.123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro";
- VISTA la legge regionale n. 19 del 16 dicembre 2008 recante "Norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione", che ha istituito il "Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti";
- VISTO il D.M. 17 Dicembre 2009, per il Sistema di Controllo della Tracciabilità dei rifiuti (SISTRIS) e ss.mm.ii.;

- VISTA la legge regionale 8 Aprile 2010, n.9 recante “*Gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati*”;
- VISTO il D.Lgs.159 del 06 settembre 2011 che ha introdotto nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia c.d. “*Codice Antimafia*”, e le successive disposizioni correttive ed integrative di cui al D.Lgs.218 del 15 novembre 2012;
- VISTA la disposizione commissariale (ex OPCM 3887) del 31 Luglio 2012 n.81 con la quale è stato approvato il “*Programma per la prevenzione della produzione dei rifiuti in Sicilia*”;
- VISTO il D.Lgs. n.33/2013, sugli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni delle PP.AA.;
- VISTO l’art. 68, comma 5 della l.r.21 del 12.8.2014 recante “Norme in materia di trasparenza e di pubblicità dell’attività amministrativa”;
- VISTA la decisione C.E. 2014/995/UE, che modifica la n. 2000/532/CE relativa all'elenco dei rifiuti, ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, con applicazione a decorrere dal 01.06.2015;
- VISTA la L. n. 68 del 22/05/2015, “Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente”;
- VISTO il decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare di concerto con il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo del 28 maggio 2015 n.100, con il quale è stata valutata positivamente la valutazione ambientale strategica e la valutazione ambientale d’incidenza relativa al “*Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti in Sicilia*” dell’11 luglio 2012;
- VISTO il decreto Presidenziale 21 aprile 2017, n.10 “*Regolamento di attuazione dell’art.9 della legge regionale 8 aprile 2010, n.9 - Approvazione dell’aggiornamento del Piano regionale per la gestione dei rifiuti speciali in Sicilia*”;
- VISTA la circolare del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare prot.1121 del 21.01.2019 recante “*Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi*” ed in particolare l’art.6 in merito ai requisiti del Direttore Tecnico per la gestione operativa dell’impianto;
- VISTA la L.R. n.1 del 22/2/2019, art.36: “spettanze dovute ai professionisti per il rilascio di titoli abilitativi e autorizzativi”;
- VISTA la L.R. n.7 del 21/5/2019, sui procedimenti amministrativi e la funzionalità dell’azione amministrativa;
- VISTO il D.P.Reg. del 27/6/2019, pubblicato sulla GURS n.33 del 17/7/2019 di approvazione del regolamento di attuazione dei nuovi assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell’art.13 comma 3 della l.r.3/2016;
- VISTO il D.P.Reg. n. 8 del 12/3/2021, “Regolamento di attuazione dell’art. 9 della legge regionale 8 aprile 2010, n. 9. Approvazione dell’aggiornamento del Piano regionale per la gestione dei rifiuti speciali in Sicilia”;
- VISTA la Sentenza della Corte Giustizia Europea (Ottava sezione) del 11/11/2021;
- VISTO l’interpello ambientale ex art. 3-septies del d.lgs 152/06- Classificazione dei rifiuti decadenti dal trattamento dei rifiuti urbani per il loro successivo smaltimento in siti di discarica. *Criterio di prossimità*;
- VISTO il D.P.Reg. del 05/04/2022, pubblicato sulla GURS n.25 del 01/06/2022 di approvazione del regolamento di attuazione dei nuovi assetti organizzativi dei Dipartimenti Regionali, ai sensi dell’art.13 co.3 della l.r. 3/2016;
- VISTO il DM. n.152 del 27/9/2022, che disciplina la cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione e di origine minerale, ai sensi del c.2, art.184-ter del D.Lgs. n.152/2006;
- VISTO il P.T.P.C.T. - Aggiornamento 2022-2024 al vigente “Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione”, adottato con D.P.R. n. 517/GAB del 07/3/2022;
- VISTE le misure in materia di trasparenza e di prevenzione della corruzione di cui all'aggiornamento del PIAO per il triennio 2023-2025, approvato dalla Giunta regionale con Delibera n.136 del 30 marzo 2023;
- VISTO il D.P.Reg. n. 4345 del 16/10/2023 con il quale il Presidente della Regione Siciliana, in attuazione della Deliberazione n. 393 dell’11/10/2023, ha conferito all’ing. Calogero Giuseppe Burgio l’incarico di Dirigente Generale *ad interim* del Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti;

- VISTO il D.D.G. n. 1251 del 12.10.2023 con il quale il Dirigente Delegato del DAR ha conferito l'incarico di Dirigente Responsabile del Servizio 6, "Autorizzazione Rifiuti", all'ing. Francesco Arini;
- VISTO il D.D.G. n. 1467 del 21.11.2023 con il quale l'ing. Francesco Arini è stato delegato ad adottare tutti gli atti procedurali nonché i relativi provvedimenti finali ex art. 7 lett. e) ed f) rientranti nella competenza della relativa struttura;
- VISTO il D.R.S. n. 615 del 25 giugno 2008 recante il provvedimento di Autorizzazione Integrata Ambientale per l'impianto di smaltimento rifiuti liquidi non pericolosi sito in C.da Canne Masche, nell'agglomerato industriale di termini Imerese (PA);
- VISTO il D.D.S. n. 24 del 22 gennaio del 2016 di rinnovo, con riesame, del provvedimento A.I.A. di cui al D.R.S. n. 615/2008, ai sensi del cui art. 1 è stato tra l'altro disposto il suo riesame entro 10 anni dalla data del 25/06/2013;
- VISTO il D.D.S. n. 1956 del 22/12/2017 con il quale, ai sensi e per gli effetti dell'ex art. 29-nonies del D. Lgs 152/2006 e ss.mm.ii., si integrava l'art. 4 del D.D.S. n. 24/2016;
- VISTO il D.D.S. 315 del 10/04/2019 con il quale sono stati integrati i codici CER al provvedimento di A.I.A. già autorizzato all'impianto di trattamento rifiuti sito in C.da Canne Masche – Zona ASI di termini Imerese (PA) con D.D.S. n. 24/2016, integrato con D.D.S. n. 1956 del 22/12/2017;
- VISTO il DRS 930 del 02/09/2022 con il quale l'autorità ambientale ha concluso il procedimento concernente la fase preliminare ex art. 26-bis del d. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., alla presentazione dell'istanza della Ditta PROFINECO S.r.l. per il rilascio del P.A.U.R. di cui all'art. 27-bis del medesimo decreto per il "*Progetto di modifica non sostanziale dell'impianto di trattamento rifiuti sito in c/da Canne Masche s.n.c. nel Comune di Termini Imerese*", dotato di Autorizzazione Integrata Ambientale di cui al D.R.S. n. 615 del 25/06/2008 e ss.mm.ii.;
- VISTA l'istanza acquisita al prot. DRAR n. 31725 del 09/09/2022, con la quale la Ditta PROFINECO S.r.l. ha trasmesso il "*Progetto di modifica non sostanziale dell'impianto di trattamento rifiuti sito in c/da Canne Masche s.n.c. nel Comune di Termini Imerese*";
- VISTA la nota prot. A.R.T.A. n. 86303 del 28/11/2022, acquisita al prot. DRAR n. 43153 del 28/11/2022, con la quale il Servizio 1 ha formalizzato la comunicazione di procedibilità dell'istanza di valutazione preliminare ex art. 6 comma 9 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., presentata dalla Ditta PROFINECO S.r.l., e di pubblicazione (unitamente all'allegata documentazione) sul portale Gestionale Valutazioni Ambientali, nonché, la comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 9 della l.r. n. 7/2019;
- VISTA l'istanza acquisita al protocollo D.R.A.R. al n. 47193 del 20/12/2022, con la quale la Ditta PROFINECO S.r.l., stante il termine rinveniente dall'art. 1 del D.D.S. n. 24/2016 e ss.mm.ii., ha richiesto il rinnovo/riesame A.I.A. ex art. 29 octies del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- VISTO il Parere Istruttorio n. 123/2023 della Commissione Tecnica Specialistica, reso durante la seduta plenaria del 15/03/2023, secondo cui il "*Progetto di modifica non sostanziale dell'impianto di trattamento rifiuti della Ditta PROFINECO S.r.l. sito in c/da Canne Masche s.n.c. nel Comune di Termini Imerese*", in possesso dell'Autorizzazione Integrata Ambientale di cui al D.R.S./D.R.A.R. n. 615 del 25/06/2008, non deve essere sottoposto né alla procedura di verifica di assoggettabilità ex art. 19 del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., né alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ex art. 23 del medesimo decreto legislativo;
- VISTO il D.D.G. n. 421 del 28/04/2023 con il quale il D.R.A. dell'A.R.T.A., all'esito della valutazione preliminare ex art. 6 comma 9 del D. Lgs. N. 152/2006 e ss.mm.ii. effettuata sul "*Progetto di modifica non sostanziale dell'impianto di trattamento rifiuti della Ditta PROFINECO S.r.l. sito in c/da Canne Masche s.n.c. nel Comune di Termini Imerese, in possesso dell'Autorizzazione Integrata Ambientale di cui al D.R.S./D.R.A.R. n. 615 del 25/06/2008*", Codice Progetto PA072_RIF002, Codice Procedura 2229, ha verificato che gli adeguamenti tecnici/modifiche/estensioni proposti non rientrano tra le categorie di cui ai commi 6 e 7 del suddetto articolo 6 e pertanto non deve essere sottoposto né alla procedura di verifica di assoggettabilità ex art. 19 del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., né alla procedura di V.I.A. ex art. 23 del medesimo decreto legislativo;
- ACQUISITA la documentazione progettuale ai fini del rilascio della variante non sostanziale all'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) mediante accesso al portale <https://si-vvi.regione.sicilia.it/enti> – PA072_RIF002, Codice Procedura 2229 costituita, tra gli altri, dalla seguente documentazione:
- ✓ Relazione tecnica

- ✓ Planimetria dello stato di progetto
- ✓ Dichiarazione del progettista
- ✓ Autocertificazione
- ✓ Dichiarazione sostitutiva atto di notorietà
- ✓ Iscrizione white list - D.P.C.M. 18 aprile 2013
- ✓ Lista controllo valutazione preliminare
- ✓ Shapefile

ACQUISITA la documentazione amministrativa relativa al procedimento mediante accesso al portale <https://sivvi.regione.sicilia.it/enti> – PA072_RIF002, Codice Procedura 2229;

PRESO ATTO che l'impianto, nella sua configurazione attuale, è articolato come di seguito descritto:

LOCALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO: L'impianto di proprietà della PROFINECO S.r.l. è individuato al catasto al foglio n. 29 del comune di Termini Imerese (PA), particella 1947 del Nuovo Catasto Terreni. Esso è ubicato nell'area dell'Agglomerato Industriale di Termini Imerese assegnata a seguito di delibera del Comitato Direttivo del Consorzio per l'Area di Sviluppo Industriale di Palermo n.186 del 05/05/1999 e successivo atto di acquisto del 01/10/1999 per notaio Vincenzo Cottone di Palermo.

L'intera area in cui sorge l'impianto di località "Canne Masche", secondo il Piano Regolatore Generale Consortile redatto nel Novembre 2003 dal CONSORZIO ASI della provincia di Palermo, che aggiorna il precedente, ricade in zona omogenea D1 che comprende le zone produttive industriali esistenti.

VINCOLI: Parte dell'area impiantistica è sottoposta a vincolo paesaggistico in base al D.Lgs. 42/2004. In ogni caso, l'area interessata dal progetto di modifica non ricade in zona vincolata ai sensi del D.Lgs. 42/2004.

ATTIVITÀ AUTORIZZATE (All. B Parte IV del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.):

- **D15 – Deposito preliminare** prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D14 dell'allegato B della parte IV del D. Lgs. 152/06 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti);
- **D9 – Trattamento fisico-chimico** non specificato altrove nell'allegato B della parte IV del D. Lgs. 152/06, che dia origine a composti o a miscugli eliminati secondo uno dei procedimenti elencati nei punti da D1 a D12 (ad esempio evaporazione, essiccazione, calcinazione, ecc.);
- **D8 – Trattamento biologico** non specificato altrove nell'allegato B della parte IV del D. Lgs. 152/06, che dia origine a composti o a miscugli che vengono eliminati secondo uno dei procedimenti elencati nei punti da D1 a D12.

RIFIUTI AUTORIZZATI:

- **175.000 Mg/anno (pari a 500 Mg/giorno)** di rifiuti liquidi non pericolosi da sottoporre alle operazioni di deposito preliminare, trattamento biologico e fisico-chimico (operazioni D15, D8 e D9);
- **20.000 Mg/anno** di rifiuti solidi e liquidi non pericolosi per il deposito preliminare (operazione D15);
- **30.000 Mg/anno** di rifiuti solidi e liquidi pericolosi per il deposito preliminare (operazione D15).

LINEE DI PRODUZIONE:

Le operazioni di trattamento vengono svolte mediante due linee o filiere di produzione:

- **Linea 1:** Stoccaggio rifiuti pericolosi e non (op. D15);
- **Linea 2:** Trattamento chimico-fisico biologico (op. D15-D9-D8);

CONSIDERATO che gli interventi proposti, inquadrabili come migliorie del sistema impiantistico, sono i seguenti:

- sostituzione aree di scarico rifiuti neutro alcalini esistenti;
- modifica serbatoi di stoccaggio rifiuti liquidi;
- potenziamento reattori per il trattamento chimico-fisico;
- sostituzione filtropresse esistenti;
- installazione impianto di ossigeno liquido per aerazione biologico;
- potenziamento impianto di ultrafiltrazione;
- adeguamento alle BAT Conclusions di cui alla Decisione n. 2018/1147/UE;

- sostituzione della copertura attuale delle vasche biologiche con una copertura a raso calpestabile;
- ampliamento locale laboratorio;
- ampliamento locali per servizi dipendenti;
- all'interno del capannone esistente (in prossimità dell'impianto di ultrafiltrazione, nell'attuale magazzino), saranno ricavate due aree per il deposito temporaneo mediante barriere in new jersey dei fanghi prodotti da 125 Mg/cadauno. Questo consentirà un controllo più minuzioso prima dello smaltimento finale.

VISTO che il P.I.C. n. 123/2023 reso dalla C.T.S. nella seduta del 15/03/2023, nell'ambito degli adeguamenti alle BAT Conclusions di cui alla Decisione n. 2018/1147/UE, esposti nella relazione allegata alla istanza avanzata dalla Ditta, considera e valuta che:

- *la modifica non sostanziale dell'impianto non genera nuovi punti di emissioni in atmosfera;*
- *gli interventi apportati alla piattaforma, non generano nuovi scarichi idrici, dal momento che la gestione delle acque non sarà modificata;*
- *le modifiche proposte si limitano ad ammodernare strutture preesistenti e pertanto non sono previste variazioni nelle emissioni sonore;*
- *le modifiche progettuali e gestionali proposte non alterano le interferenze con i vincoli ambientali e programmatici né comportano incremento di potenziali impatti sulle matrici ambientali;*
- *la piattaforma è autorizzata a trattare 500 m³/giorno di rifiuti liquidi e che le modifiche proposte permetteranno migliorie alle prestazioni ambientali connesse al funzionamento della piattaforma e non incrementano i quantitativi trattati con le operazioni di cui all'allegato VIII della parte seconda del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. per cui sono da ritenersi modifiche non sostanziali;*

RITENUTO di dovere valutare congiuntamente l'istanza di autorizzazione della modifica non sostanziale (prot. DRAR n. 31725 del 09/09/2022) e la richiesta di rinnovo con riesame A.I.A. ex art. 29 octies (protocollo D.R.A.R. al n. 47193 del 20/12/2022), stante l'intervenuta scadenza, in data 25/06/2023, del termine ultimo per il riesame previsto dall'art. 1 del D.D.S. n. 24/2016;

CONSIDERATO che oltre ai casi in cui ope legis è prevista la revoca, il presente provvedimento sarà revocato al verificarsi dei presupposti stabiliti dall'articolo 92 del d.lgs.159/2011, e ss.mm.ii.;

VISTO il Protocollo di intesa sottoscritto in data 14 Marzo 2011 tra Regione Siciliana Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità e il Comando regionale Sicilia della Guardia di Finanza per il controllo di legalità sulla gestione delle attività economiche autorizzate, nonché sull'utilizzo dei benefici economici pubblici concessi;

VISTO il Protocollo di legalità sottoscritto in data 23 Maggio 2011 tra la Regione Siciliana Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, Ministero dell'Interno, le Prefetture di Agrigento, Caltanissetta, Catania, Messina, Palermo, Ragusa, Siracusa, Trapani e la Confindustria Sicilia;

CONSIDERATO che il predetto Protocollo di legalità impone alla Regione Siciliana Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità di richiedere, nelle materie di propria competenza, propedeuticamente al rilascio di provvedimenti a contenuto autorizzatorio o abilitativo e/o concessorio per la realizzazione di interventi infrastrutturali, anche di produzione, che rivestono il carattere della pubblica utilità e/o per l'esercizio di attività imprenditoriali di pubblico interesse, di importo superiore ad € 154.937,00 le informazioni del Prefetto di cui all'articolo 91 del d.lgs.159/2011, e ss.mm.ii., nei confronti delle società o imprese che richiedono il titolo autorizzativo, concessorio o abilitativo;

CONSIDERATO che tra la documentazione progettuale presentata dalla proponente Ditta PROFINECO S.r.l. risulta anche il certificato di iscrizione nella WHITE LIST – D.P.C.M. 18/04/2013, rilasciato dalla Prefettura di Palermo con prot. n. 76665 del 17/05/2022, nonché la comunicazione di interesse a permanere nell'elenco, inoltrata dalla Ditta PROFINECO Srl, con pec prot. n. 63 del 04/07/2023;

VISTE le seguenti certificazioni di qualità relative alla "Erogazione di servizi di deposito preliminare di rifiuti speciali pericolosi e non. Erogazione servizi di smaltimento rifiuti speciali liquidi non pericolosi mediante trattamento biologico e fisico chimico. Intermediazione dei rifiuti": ISO 9001:2015 con scadenza 10/07/2025, ISO 14001:2015 con scadenza 10/09/2025 ed ISO 45001:2018 con scadenza 15/09/2025, rilasciate alla Ditta PROFINECO S.r.l. dal soggetto verificatore Bureau Veritas Italia S.p.A.;

- VISTA la relazione relativa al periodo Gennaio-Giugno 2023, acquisita al prot. DRAR al n. 36658 del 02/08/2023, redatta dalla Ditta PROFINECO S.r.l. in ottemperanza a quanto contenuto nel Piano di Monitoraggio e Controllo;
- VISTA la copia della distinta di pagamento del 24/06/2022 della tassa di concessione art. 6 della l.r. n. 24 del 24/08/1993 e ss.mm.ii;
- VISTA l'attestazione di pagamento degli oneri istruttori del 19/07/2022, già versati dalla Ditta per la modifica non sostanziale ai sensi dell'art. 29 nonies del d.lgs 152/06 e ss.mm.ii., per un importo di € 1.500,00;
- VISTA la polizza fidejussoria Serie IW n. 200533 del 28/07/2023, calcolata in ottemperanza a quanto contenuto nell'Ordinanza Commissariale n. 2196 del 02.12.2003, valida fino al 25/07/2025, trasmessa dalla Ditta PROFINECO S.r.l. con nota acquisita al DRAR con prot. n. 36000 del 28/07/2023 ed integrata con prot. n. 36480 del 01/08/2023;
- VISTA la nota prot. D.R.A.R. n. 42877 del 22/09/2023, con la quale il Dipartimento ha comunicato l'intenzione di procedere al rinnovo dell'A.I.A. di cui al D.D.S. n. 24 del 22 gennaio del 2016, con un provvedimento unico che recepisca anche la succitata modifica non sostanziale e nel contempo ha richiesto:
- che la società attesti quanto già riportato nella documentazione agli atti, circa lo stato di fatto dell'impianto al netto delle modifiche non sostanziali comunicate con nota 31725 del 09/09/2022 e lo stato di attuazione delle BAT Conclusions di cui alla Decisione n. 2018/1147/UE valutate ambientalmente con D.D.G. n. 421 del 28/04/2023 del D.R.A.;
 - nell'ipotesi di "nulla mutato" rispetto a quanto già autorizzato col D.D.S. n. 24 del 22 gennaio del 2016, per come integrato dal D.D.S. n. 1956 del 22/12/2017 e dal D.D.S. 315 del 10/04/2019, attestazione redatta in forma giurata da parte del progettista/ tecnico abilitato;
 - il pagamento degli oneri istruttori previsti per legge;
 - che la ditta facesse pervenire il progetto aggiornato a tutti gli enti coinvolti nel procedimento amministrativo;
- VISTA la nota acquisita al prot. D.R.A.R. al n. 53359 del 29/11/2023 con la quale la ditta ha comunicato l'intenzione di introdurre nell'elenco dei codici EER conferibili e trattabili nella piattaforma, il rifiuto non pericoloso contrassegnato col Codice 190604 "*Digestato prodotto dal trattamento anaerobico di rifiuti urbani*" ed ha richiesto l'inserimento del nuovo codice nel decreto di rinnovo dell'A.I.A.;
- RITENUTO di potere integrare l'elenco dei codici CER con il Codice 190604 "*Digestato prodotto dal trattamento anaerobico di rifiuti urbani*", atteso che risultano attualmente autorizzati in seno al D.D.S. 24 del 22/01/2016, per lo svolgimento delle operazioni D8-D9-D15, sia il Codice 190603 "*Liquidi prodotti dal trattamento anaerobico di rifiuti urbani*" che il Codice 190605 "*Liquidi prodotti dal trattamento anaerobico di rifiuti di origine animale o vegetale*", i quali hanno caratteristiche analoghe al codice del quale viene chiesta l'integrazione e considerato che la sua integrazione non comporta alcuna modifica all'assetto impiantistico, al processo di trattamento, né ai reattivi chimici da utilizzare;
- VISTA la nota acquisita al prot. D.R.A.R. al n. 53385 del 30/11/2023, con la quale la ditta ha trasmesso la documentazione richiesta dall'ufficio con la superiore nota prot. n. 42877 del 22/09/2023;
- VISTA la perizia giurata, trasmessa in uno alla succitata nota acquisita al prot. D.R.A.R. al n. 53385 del 30/11/2023, attestante la conformità dell'impianto al precedente decreto A.I.A. D.R.S. n. 615/2008, per come integrato dal D.D.S. n. 24/2016, dal D.D.S. n. 1956/2017 e dal D.D.S. n. 315/2019;
- VISTA la nota prot. D.R.A.R. n. 54891 del 07/12/2023 con la quale il dipartimento ha sollecitato alla società la trasmissione del progetto aggiornato agli Enti;
- VISTA la nota acquisita al prot. D.R.A.R. n. 55260 del 12/12/2023 con la quale la ditta ha dato evidenza della trasmissione del progetto agli Enti coinvolti nel procedimento amministrativo;
- VISTA la nota del 18/12/2023, acquisita al prot. D.R.A.R. n. 57371 del 21/12/2023 con la quale la ditta, dopo interlocuzione con questo ufficio, relaziona con riferimento alle conclusioni della nota del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica n. 0180699 del 09/11/2023, circa la non applicabilità dell'art. 101 comma 6 del D. Lgs n. 152/2006 e ss.mm.ii alla deroga allo scarico in mare del parametro boro imposto dalla tabella 3 dell'allegato 5, della Parte III del D. Lgs. N. 152/2006, allo stato in vigore;

- RITENUTO non applicabile il dettato normativo di cui all'art. 101 comma 6 del D. Lgs n. 152/2006 e ss.mm.ii. alla deroga allo scarico in mare del parametro boro imposto dalla tabella 3 dell'allegato 5, della Parte III del D. Lgs. N. 152/2006, in sede di rilascio dell'autorizzazione allo scarico e pertanto, nell'ambito della procedura di rinnovo dell'A.I.A. in esame, di potere ritenere ancora valida la deroga del valore limite allo scarico per il parametro boro già autorizzata, previo parere positivo dell'ARPA Sicilia, in applicazione dell'art. 101 comma 2 del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- VISTO il D.D.S. n. 23 del 19/01/2024 di accertamento per l'esercizio finanziario 2024, ai sensi dell'art. 11 comma 109 della L.R. n.26 del 09.05.2012, così come integrato dall'art. 91 della L.R. n. 9/2015, della somma di € 3.772,73 (tre milasettecentosettantadue/73) come oneri istruttori per il provvedimento unico di "Rinnovo/riesame A.I.A." che recepisce anche la modifica non sostanziale;
- VISTA la copia della distinta di pagamento del 24/01/2024 degli oneri istruttori per il provvedimento unico di "Rinnovo/riesame A.I.A." che recepisce anche la "modifica non sostanziale" effettuato dalla Ditta PROFINECO Srl;
- VISTO l'atto notorio attestante l'assenza di rapporti di coniugio allegato alla documentazione amministrativa presente sul portale <https://sivvi.regione.sicilia.it/enti> – PA072_RIF002, Codice Procedura 2229;
- CONSIDERATO che in esito alla Conferenza di Servizi semplificata in modalità asincrona (comma 4 dell'art. 14 bis del Lgs. 241/90 e ss.mm.ii.) attivata con nota prot n. 42877 del 22/09/2023, la mancata comunicazione delle determinazioni, da parte delle Amministrazioni coinvolte nel procedimento, entro il termine di 45 giorni fissato dal comma 2, lettera c) equivale ad atto di assenso e dunque la stessa si ritiene conclusa positivamente;
- CONSIDERATO che la società non ha fatto pervenire commenti allo schema di decreto sottoposto a mezzo pec prot. n. 6110 del 01/02/2024;
- VISTA la nota prot. 10137 del 27/02/2024 con la quale la società ha fatto pervenire il patto di integrità sottoscritto digitalmente;
- RITENUTO di considerare il presente atto soggetto a modifica automatica subordinatamente a modifiche di norme regolamentari, anche regionali più restrittive in vigore o che saranno emanate in attuazione del citato d.lgs.152/2006, ovvero di revoca in caso di sopravvenuto contrasto con la normativa vigente nel periodo di validità dello stesso.

Tutto quanto sopra premesso,

DECRETA

Art.1

Le premesse fanno parte del presente decreto.

Ai sensi dell'art. 29-octies del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii. è rinnovata l'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con D.R.S. n. 615 del 25 giugno 2008, rinnovata con D.D.S. n. 24 del 22/01/2016 ed integrata dal D.D.S. n. 1956/2017 e dal D.D.S. n. 315/2019 rilasciata alla società **PROFINECO S.r.l. [p.iva 04600990826]**, con sede legale ed impianto in Loc. Canne Masche - 90018 Termini Imerese (PA), con le modifiche non sostanziali di cui al progetto proposto dalla Ditta ed acquisito al prot. DRAR n. 31725 del 09/09/2022;

In base all'Allegato VIII della parte seconda del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., le attività che verranno svolte dall'impianto sono le seguenti:

Attività di cui al punto 5.3 a). *Lo smaltimento dei rifiuti non pericolosi, con capacità superiore a 50 Mg al giorno, che comporta il ricorso alle seguenti attività: 1. trattamento biologico (D8), 2. trattamento fisico-chimico (D9);*

Attività di cui al punto 5.3 b). *Il recupero, o una combinazione di recupero e smaltimento, di rifiuti non pericolosi, con una capacità superiore a 75 Mg al giorno, che comportano il ricorso ad una o più delle seguenti attività ed escluse le attività di trattamento delle acque reflue urbane, disciplinate al paragrafo 1.1 dell'Allegato 5 alla Parte Terza: 1) trattamento biologico (D8);*

Attività di cui al punto 5.5.

"Accumulo temporaneo di rifiuti pericolosi non contemplati al punto 5.4 prima di una delle attività elencate ai punti 5.1, 5.2, 5.4 e 5.6 con una capacità totale superiore a 50 Mg, eccetto il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono generati i rifiuti" Deposito Preliminare (D15).

In particolare, mediante l'impianto di trattamento chimico-fisico-biologico (linea 2) di rifiuti liquidi sono svolte le attività di cui ai punti 5.3, mentre mediante la linea di stoccaggio preliminare di rifiuti pericolosi e non (linea 1) saranno svolte le attività di cui al punto 5.5.

Nella tabella 1 si riportano le quantità per ogni operazione di recupero all'interno della categoria IPPC/operazione di riferimento:

Categoria IPPC	Operazioni di recupero rif. All. C alla Parte IV D. Lgs. 152/2006 s.m.i.	Riferimento rispetto alla fase	Codice EER	Descrizione	Quantità ton/anno
5.3 lett. a) punto 1 e 2 e 5.3 lett. b) punto 1	D8 (Trattam.ento biologico) e D9 (Trattamento Fisico chimico)	Linea 2: Trattam. Chimico fisico biologico (Operaz. D8 e D9)	01 05 07	fanghi e rifiuti di perforazione contenenti barite, diversi da quelli delle voci 01 05 05 e 01 05 06	175.000
			01 05 08	fanghi e rifiuti di perforazione contenenti cloruri, diversi da quelli delle voci 01 05 05 e 01 05 06	
			02 01 01	fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia	
			02 02 01	fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia	
			02 02 04	fanghi da trattamento sul posto degli effluenti	
			02 03 01	fanghi prodotti da operazioni di lavaggio, pulizia, sbucciatura, centrifugazione e separazione di componenti	
			02 03 04	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione	
			02 03 05	fanghi da trattamento sul posto degli effluenti	
			02 04 03	fanghi da trattamento in loco degli effluenti	
			02 05 01	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione	
			02 05 02	fanghi da trattamento sul posto degli effluenti	
			02 06 01	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione	
			02 06 03	fanghi da trattamento sul posto degli effluenti	
			02 07 01	rifiuti prodotti dalle operazioni di lavaggio, pulizia e macinazione della materia prima	
			02 07 04	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione	
			02 07 05	fanghi da trattamento in loco degli effluenti	
			05 01 10	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 05 01 09	
			08 01 16	fanghi acquosi contenenti pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 08 01 15	
			08 01 20	sospensioni acquose contenenti pitture e vernici, diverse da quelle di cui alla voce 08 01 19	
			08 02 02	fanghi acquosi contenenti materiali ceramici	
			08 02 03	sospensioni acquose contenenti materiali ceramici	
			08 03 07	fanghi acquosi contenenti inchiostro	
			08 03 08	rifiuti liquidi acquosi contenenti inchiostro	
			16 03 06	rifiuti organici, diversi da quelli di cui alla voce 16 03 05	
			16 10 02	rifiuti liquidi acquosi, diversi da quelle di cui alla voce 16 10 01	
			16 10 04	concentrati acquosi, diversi da quelli di cui alla voce 16 10 03	
			19 02 06	fanghi prodotti da trattamenti chimico-fisici, diversi da quelli di cui alla voce 19 02 05	
19 05 99	rifiuti non specificati altrimenti				
19 06 03	liquidi prodotti dal trattamento anaerobico di rifiuti urbani				
19 06 04	digestato prodotto dal trattamento anaerobico di rifiuti urbani				

<p>5.3 lett. a) punto 1 e 2</p> <p>e</p> <p>5.3 lett. b) punto 1</p>	<p>D8 <i>(Trattamento biologico)</i></p> <p>e</p> <p>D9 <i>(Trattamento fisico chimico)</i></p>	<p>Linea 2: Trattam. Chimico fisico biologico</p> <p>(Operaz. D8 e D9)</p>	19 06 05	liquidi prodotti dal trattamento anaerobico di rifiuti di origine animale o vegetale	175.000
			19 07 03	percolato di discarica, diverso da quello di cui alla voce 19 07 02	
			19 08 05	fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane	
			19 08 12	fanghi prodotti dal trattamento biologico di acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 19 08 11	
			19 08 14	fanghi prodotti da altri trattamenti di acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 19 08 13	
			19 09 02	fanghi prodotti dai processi di chiarificazione dell'acqua	
			19 09 03	fanghi prodotti dai processi di decarbonatazione	
			19 09 06	soluzioni e fanghi di rigenerazione delle resine a scambio ionico	
			19 13 06	fanghi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 05	
			19 13 08	rifiuti liquidi acquosi e rifiuti concentrati acquosi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 07	
			20 03 04	fanghi delle fosse settiche	
			20 03 06	rifiuti della pulizia delle fognature	
			<p>5.5</p>	<p>D15 <i>(Deposito Preliminare)</i></p>	
01 05 08	fanghi e rifiuti di perforazione contenenti cloruri, diversi da quelli delle voci 01 05 05 e 01 05 06				
02 01 01	fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia				
02 02 01	fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia				
02 02 04	fanghi da trattamento sul posto degli effluenti				
02 03 01	fanghi prodotti da operazioni di lavaggio, pulizia, sbucciatura, centrifugazione e separazione di componenti				
02 03 04	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione				
02 03 05	fanghi da trattamento sul posto degli effluenti				
02 04 03	fanghi da trattamento in loco degli effluenti				
02 05 00	rifiuti dell'industria lattiero-casearia				
02 05 01	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione				
02 05 02	fanghi da trattamento sul posto degli effluenti				
02 06 01	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione				
02 06 03	fanghi da trattamento sul posto degli effluenti				
02 07 01	rifiuti prodotti dalle operazioni di lavaggio, pulizia e macinazione della materia prima				
02 07 04	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione				
02 07 05	fanghi da trattamento in loco degli effluenti				
05 01 10	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 05 01 09				
08 01 16	fanghi acquosi contenenti pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 08 01 15				
08 01 20	sospensioni acquose contenenti pitture e vernici, diverse da quelle di cui alla voce 08 01 19				
08 02 02	fanghi acquosi contenenti materiali ceramici				
08 02 03	sospensioni acquose contenenti materiali ceramici				
08 03 07	fanghi acquosi contenenti inchiostro				
08 03 08	rifiuti liquidi acquosi contenenti inchiostro				
10 01 01	ceneri pesanti, fanghi e polveri di caldaia (tranne le polveri				

5.5	D15 (Deposito Preliminare)	Linea 1: Stoccaggio rifiuti pericolosi e non (Operaz. D15)		di caldaia di cui alla voce 10 01 04)	30.000
			10 01 03	ceneri leggere di torba e di legno non trattato	
			13 03* 04	oli di sentina da un altro tipo di navigazione	
			13 06* 05	oli prodotti da separatori olio/acqua	
			13 02* 08	altre emulsioni	
			15 10* 01	imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze	
			15 02 00	assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi	
			15 02* 02	assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell'olio non specificati altrimenti), stracci e indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose	
			15 02 03	assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 15 02 02	
			16 03* 03	rifiuti inorganici contenenti sostanze pericolose	
			16 03 04	rifiuti inorganici, diversi da quelli di cui alla voce 16 03 03	
			16 05* 03	rifiuti organici contenenti sostanze pericolose	
			16 03 06	rifiuti organici, diversi da quelli di cui alla voce 16 03 05	
			16 07 08	rifiuti contenente olio	
			16 01* 10	rifiuti liquidi acquosi, contenenti sostanze pericolose	
			16 10 02	rifiuti liquidi acquosi, diversi da quelle di cui alla voce 16 10 01	
			16 10 04	concentrati acquosi, diversi da quelli di cui alla voce 16 10 03	
			17 03 02	miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01	
			17 05 00	terra (compresa quella proveniente da siti contaminati), rocce e materiale di dragaggio	
			17 03* 05	terra e rocce, contenenti sostanze pericolose	
			17 03* 06	altri materiali isolanti contenenti o costituiti da sostanze pericolose	
			17 06 04	materiali isolanti, diversi da quelli di cui alle voci 17 06 01 e 17 06 03	
			17 05* 06	materiali da costruzione contenenti amianto	
			18 06* 01	sostanze chimiche pericolose o contenenti sostanze pericolose	
			19 02 06	fanghi prodotti da trattamenti chimico-fisici, diversi da quelli di cui alla voce 19 02 05	
			19 05 99	rifiuti non specificati altrimenti	
			19 06 03	liquidi prodotti dal trattamento anaerobico di rifiuti urbani	
			19 06 04	digestato prodotto dal trattamento anaerobico di rifiuti urbani	
			19 06 05	liquidi prodotti dal trattamento anaerobico di rifiuti di origine animale o vegetale	
			19 07 03	percolato di discarica, diverso da quello di cui alla voce 19 07 02	
			19 08 01	residui di vagliatura	
			19 08 02	rifiuti da dissabbiamento	
			19 08 05	fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane	
19 08 09	miscele di oli e grassi prodotte dalla separazione olio/acqua, contenenti esclusivamente oli e grassi commestibili				
19 08 12	fanghi prodotti dal trattamento biologico di acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 19 08 11				

5.5	D15 (Deposito Preliminare)	Linea 1: Stoccaggio rifiuti pericolosi e non (Operaz. D15)	19 08 13*	fanghi contenenti sostanze pericolose prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali	30.000
			19 08 14	fanghi prodotti da altri trattamenti di acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 19 08 13	
			19 09 02	fanghi prodotti dai processi di chiarificazione dell'acqua	
			19 09 03	fanghi prodotti dai processi di decarbonatazione	
			19 09 06	soluzioni e fanghi di rigenerazione delle resine a scambio ionico	
			19 13 06	fanghi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 05	
			19 13 08	rifiuti liquidi acquosi e rifiuti concentrati acquosi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 07	

Resta ancora valida la deroga del valore limite allo scarico per il parametro boro già autorizzata, previo parere positivo dell'ARPA Sicilia, in applicazione dell'art. 101 comma 2 del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;

Art.2

Validità dell'autorizzazione: la durata della presente autorizzazione è fissata in anni 12 (dodici) dalla data di scadenza dell'ultimo rinnovo stabilito dal D.D.S. 24/2016, ovvero dalla data del 25/06/2023 (con nuova scadenza fissata quindi il 24/06/2035), in quanto la Ditta PROFINECO Srl è in possesso di certificazione del sistema di gestione ambientale secondo le norme ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 ed ISO 45001:2018, rilasciata dal soggetto verificatore Bureau Veritas Italia S.p.A. ed è comunque sottoposta a quanto stabilito dall'articolo 29-octies del D.Lgs 152/06 c.4 ed a revisione a seguito della eventuale successiva voltura a nuovo gestore. A tal fine, entro sei mesi prima della scadenza, il gestore dovrà presentare apposita istanza di revisione.

Sono fatti salvi i casi di cui all'art. 29-decies del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. per il quale, a giudizio dell'Autorità competente o di altra Amministrazione competente, sarà necessario il riesame del provvedimento prima della scadenza del termine sopra indicato.

Capacità massima autorizzata: La potenzialità massima dell'impianto resta la seguente:

- **175.000 Mg/anno di rifiuti liquidi non pericolosi** per le operazioni **D8, D9 e D15**;
- **20.000 Mg/anno di rifiuti solidi e liquidi non pericolosi** per le operazioni **D15**;
- **30.000 Mg/anno di rifiuti solidi e liquidi pericolosi** per le operazioni **D15**.

Stoccaggio istantaneo autorizzato: Lo stoccaggio istantaneo autorizzato resta di:

- **406 Mg per rifiuti solidi e liquidi pericolosi e non** interno al capannone destinato al conferimento in impianti di smaltimento esterni (**D15**);
- **1.460 Mg per i rifiuti liquidi non pericolosi** da destinare al trattamento interno (**D15-D9-D8**).

Rifiuti ammessi in impianto:

Nella piattaforma in esame verranno accettati rifiuti liquidi e solidi, pericolosi e non, in attesa di conferimento in impianti esterni autorizzati al trattamento (D15) o da sottoporre alle operazioni di deposito preliminare, trattamento interno biologico e fisico-chimico (D15, D8 e D9).

Art.3

Ai sensi dell'art.208, comma 6, del d.lgs.152/2006, e ss.mm.ii., la presente autorizzazione “*sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali, costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori*”.

In caso di realizzazione di nuove opere in corso d'opera e/o in concomitanza con l'avvio della gestione dell'impianto alle condizioni operative autorizzate con il presente provvedimento, dovrà pervenire dal gestore apposita comunicazione inviata a questo Dipartimento ed agli enti di cui al successivo art. 12) alla quale dovrà essere allegata la dichiarazione prevista dall'art.1 della legge regionale 14 del 23 giugno 2014, e:

- copia completa in formato digitale del progetto esecutivo nella versione aggiornata con gli elaborati successivi alla verifica di ottemperanza alle prescrizioni AIA;

- relazione giurata redatta dal un professionista abilitato, attestante la conformità dell'impianto realizzato al progetto approvato;
- nominativo del direttore tecnico degli impianti, con requisiti professionali pari a quelli stabiliti dalla circolare ministeriale 1121 del 2019, e relativa accettazione dell'incarico;
- accettazione dell'incarico da parte del direttore tecnico, con la dichiarazione di aver preso visione del progetto e della presente autorizzazione;
- garanzie fidejussorie aggiornate alle condizioni del presente decreto (corredate dallo schema di calcolo effettuato per la determinazione dell'importo a garanzia, in conformità ai criteri ed ai parametri di cui all'O.C. 2196/03) ai fini della loro approvazione;

Art.4

L'esercizio dell'attività autorizzata non deve comportare danni all'ambiente, deve essere svolto garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente. I pareri endoprocedimentali rilasciati ai fini del rilascio del presente titolo abilitativo e le relative prescrizioni sono da considerarsi acquisite nel presente provvedimento ed integrate dalle seguenti:

- l'attività deve essere svolta nel rispetto del d.lgs.152/2006, e ss.mm.ii;
- i rifiuti prodotti dall'attività di manutenzione dell'impianto vanno gestiti nel rispetto dei requisiti previsti per il deposito temporaneo;
- dovranno essere previsti idonei sistemi di gestione degli sversamenti;
- la società deve tenere appositi quaderni di registrazione dei controlli di esercizio eseguiti e degli interventi di manutenzione programmata e straordinaria sui macchinari, così come previsto dall'art.28, comma 2, della L.R. 3/2000;
- la società, unitamente ai certificati analitici, dovrà conservare i reports originali delle analisi chimiche alla base di detti certificati, nonché le ricevute dei pagamenti relative alle stesse analisi;
- è fatto salvo l'obbligo di adeguamento degli impianti con l'eventuale evolversi della normativa di settore;
- il funzionamento degli impianti dovrà avvenire nel rispetto di tutte le norme di conduzione previste nel progetto approvato e mantenuto nel miglior stato di efficienza tale da garantire sempre il rispetto del presente decreto;
- prima dell'avvio dell'attività dovrà pervenire il *Piano di emergenza interno per gli impianti di stoccaggio e lavorazione dei rifiuti* di cui all'art.26bis del decreto legge 4 ottobre 2018, n.113, convertito con Legge 1 dicembre 2018, n.132;
- per la gestione dell'impianto devono essere rispettate le norme igienico-sanitarie e di sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro stabiliti dalle normative vigenti, in particolare devono essere rispettati gli standard previsti dalla normativa vigente in materia di sicurezza degli ambienti dei lavoratori;
- la valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori ai sensi del d.lgs.81/2008 dovrà essere mantenuta aggiornata con l'evolversi della normativa di settore e l'evoluzione del sito;
- in caso di cessazione dell'attività autorizzata, la Società è obbligata alla chiusura ed alla messa in sicurezza dell'impianto ed al ripristino del sito;
- la società, prima dell'avvio dell'esercizio, dovrà far pervenire a questo Ufficio ed a tutti gli enti interessati di cui al successivo art.13, copia del Piano di Monitoraggio e Controllo vidimato da parte di Arpa Sicilia;
- i rifiuti putrescibili devono essere avviati al trattamento entro le successive 48 ore;
- la società dovrà mantenere attivo un sistema di gestione ambientale secondo le norme ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 ed ISO 45001:2018, nel rispetto delle Certificazioni rilasciate alla Ditta PROFINECO S.r.l. dal soggetto verificatore Bureau Veritas Italia S.p.A. e/o il regolamento CE EMAS.

Art.5

La Società deve tenere presso la sede dell'impianto appositi registri di carico e scarico regolarmente vidimati, conformemente alle disposizioni di cui all'art.190 del d.lgs.152/2006 e ss.mm.ii..

La Società è anche tenuta all'obbligo di comunicazione annuale relativa al catasto rifiuti, ai sensi dell'art.189 del d.lgs.152/2006 e ss.mm.ii. e all'utilizzo dei formulari di identificazione di cui all'art.193 del d.lgs.152/2006 e ss.mm.ii., nel caso di trasporto di rifiuti.

La Società deve, altresì, verificare la provenienza dei rifiuti in relazione a quanto previsto dall'art.193 del d.lgs.152/2006 e ss.mm.ii. Vige il divieto di miscelazione di rifiuti di cui all'art.187 del d.lgs.152/2006 come modificato dall'art.15 del d.lgs.205/2010.

Art.6

La ditta è onerata di comunicare al Dipartimento regionale dell'Acqua e dei Rifiuti i dati relativi ai flussi di rifiuti/materiale in ingresso e in uscita dall'impianto, distinti per tipologia, codice EER e quantità, con frequenza almeno mensile e comunque secondo le modalità che saranno disposte dal Dipartimento regionale dell'Acqua e dei Rifiuti attraverso la piattaforma O.R.So.

Art.7

La Ditta è onerata di provvedere ai seguenti adempimenti:

- Mantenere vigenti le garanzie fidejussorie aggiornate alle condizioni del presente decreto (corredate dallo schema di calcolo effettuato per la determinazione dell'importo a garanzia, in conformità ai criteri ed ai parametri di cui all'O.C. 2196/03) ai fini della loro approvazione;
- Ultimati i lavori relativi alle modifiche impiantistiche, trasmettere una relazione giurata con le opportune planimetrie e documentazione fotografica, redatte da un professionista abilitato, attestante la conformità dell'impianto realizzato al progetto approvato;
- Trasmettere il nominativo del direttore tecnico degli impianti, con requisiti professionali pari a quelli stabiliti dalla Circolare MATTM n. 1121 del 2019 (*Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi*);
- Trasmettere l'accettazione dell'incarico da parte del direttore tecnico, con la dichiarazione di aver preso visione del progetto e della presente autorizzazione;
- Trasmettere il nominativo del Responsabile del Piano di Sorveglianza e Controllo e relativa dichiarazione sostitutiva di certificazioni di atti di notorietà ai sensi del D.P.R. 28 Dicembre 2000, N. 445;
- Comunicare con congruo anticipo agli organi di vigilanza e controllo (ARPA Sicilia ST di Palermo e Città Metropolitana di Palermo), delle date in cui si intendono effettuare gli autocontrolli sull'impianto in oggetto, così come previsto dalle norme vigenti in materia;
- Assistere le suddette autorità di vigilanza e controllo nello svolgimento delle ispezioni, prelievo dei campioni, raccolta di informazioni e qualsiasi altra operazione inerente al controllo del rispetto delle prescrizioni imposte;
- Realizzare in ogni caso tutte le opere che consentano l'esecuzione di ispezioni e campionamenti degli effluenti, nonché prelievi di materiali vari.

Art.8

La città Metropolitana di Palermo ed ARPA Sicilia, a seguito della comunicazione di cui all'art.7 del presente decreto, effettueranno un sopralluogo presso l'impianto al fine di verificare la conformità dello stesso alla presente autorizzazione, trasmettendo gli esiti al Dipartimento regionale dell'Acqua e dei Rifiuti. Gli organi di controllo effettueranno periodicamente l'attività di controllo e vigilanza di cui all'art.197 del D.Lgs.152/2006.

Art.9

Quando a seguito di controlli sulla gestione dell'impianto, questa non risulti conforme all'autorizzazione di cui al presente decreto, l'Autorità competente interverrà ai sensi del comma 13 dell'art.208 del D.Lgs.152/2006 e ss.mm.ii.

Il presente provvedimento è in ogni caso subordinato al rispetto delle altre norme comunitarie, nazionali e regionali anche più restrittive in vigore o che dovessero essere emanate in attuazione del d.lgs.152/2006 e ss.mm.ii. o intervenire in materia, nonché al rispetto delle disposizioni dettate dal presente provvedimento.

Sono fatte salve le autorizzazioni di competenza di altri Enti o Organi.

L'attività autorizzata ai sensi del presente decreto non deve costituire un pericolo per la salute dell'uomo e recare pregiudizi all'ambiente e in particolare creare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo, la fauna e la flora nonché causare inconvenienti da rumore e odori.

Qualunque variazione della società (della sede legale, del titolare dell'impresa, nel caso di impresa individuale, dei soci amministratori delle società in nome collettivo e di accomandatari delle società in accomandita semplice, degli amministratori muniti di rappresentanza, in tutti gli altri casi, e degli amministratori di società commerciali legalmente costituite, etc.) o del direttore tecnico o cessione d'azienda, deve essere tempestivamente comunicata al Dipartimento regionale dell'Acqua e dei Rifiuti.

Art.10

Nel caso di modifica dell'assetto societario o gestionale dell'impresa, i legali rappresentanti degli organismi societari sono obbligati, ai sensi dell'art.86 comma 3 del d.lgs.159/2011 e ss.mm.ii., nel termine di trenta

giorni dall'intervenuta modificazione dell'assetto societario o gestionale dell'impresa, a trasmettere al Prefetto, copia degli atti dai quali risulta l'intervenuta modificazione relativamente ai soggetti destinatari di verifiche antimafia di cui all'art.85, pena l'applicazione delle sanzioni previste dal comma 4 del citato art.86.

Art.11

Il presente provvedimento è soggetto a sospensione, revoca o modifica ove risulti pericolosità o dannosità dell'attività esercitata ovvero nei casi di accertate violazioni di legge o delle prescrizioni del presente provvedimento. Si dà atto che oltre ai casi in cui ope legis è prevista la revoca, il presente provvedimento sarà revocato al verificarsi dei presupposti stabiliti dall'articolo 92 del d.lgs.159/2011 e ss.mm.ii..

Art.12

Il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento regionale dell'Acqua e dei Rifiuti in ossequio all'art.68 della l.r.21 del 12 agosto 2014 e come modificato dall'art.98, comma 6 della l.r.9 del 07.5.2015.

Avverso il presente decreto è esperibile ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi del d.lgs.104/2010, entro il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione o della notifica se anteriore, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana ai sensi dell'art.23, ultimo comma dello Statuto siciliano entro il termine di 120 gg. dalla data di pubblicazione o della notifica se anteriore.

Il presente provvedimento sarà notificato al gestore IPPC, al Dipartimento dell'Ambiente S.1 VAS-VIA, al Comune di Termini Imerese (PA), alla Città Metropolitana di Palermo, alla Prefettura di Palermo, al Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Palermo, ad ARPA Sicilia (Catasto Rifiuti), ad ARPA S.T. di Palermo, al Comando Provinciale dei VV.F. di Palermo, al Dipartimento Regionale Territorio ed Ambiente Servizio 2 Tutela dall'inquinamento Atmosferico ed al Servizio 5 di questo Dipartimento.

Il Dirigente del Servizio

Francesco Arini